Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 14 ottobre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 739.
Istituzione in Padova-Brusegana di un istituto professionale per l'agricoltura . . . . . Pag. 3486

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 740.
Istituzione in Castelfranco Emilia di un istituto professionale per l'agricoltura . . . . . Pag. 3488

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 741.
Determinazione della spesa di gestione dei Servizi antincendi per l'anno 1953 a carico dei Comuni . . Pag. 3491

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1953.
Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trapani . . . . Pag. 3492

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Esito di ricorso . Pag. 3493

Ministero dell'industria e del commercio: 223° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Pag. 3493

Ministero dei lavori pubblici: Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Verona . . . . Pag. 3493

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa edilizia fra ferrovieri in Pistoia . . . . Pag. 3493

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3493

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Siena. Pag. 3494
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952 . . . Pag. 3494
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1952 . . Pag. 3494
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1952 . . Pag. 3494
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1952 . . . . Pag. 3495

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo B) del Commissariato per il turismo . . . . . Pag. 3495

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1953-54 . . Pag. 3495

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a undici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore . . . . Pag. 3496

Prefettura di Macerata: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata . . . . Pag. 3500

Prefettura di Cuneo: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo . . . . Pag. 3500

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 739.

Istituzione in Padova-Brusegana di un istituto professionale per l'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Padova-Brusegana una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica agraria statale di Padova-Brusegana è soppressa.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per: castaldo.
2. Scuola professionale per l'orticoltura, con sezione per: orticultore.
3. Scuola professionale per l'enologia, con sezione per: cantiniere.
4. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per: meccanico agrario.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; agricoltura; agronomia; botanica; chimica; coltivazioni erbacee; malattie delle piante; zootecnia; industrie agrarie; tecnologia; viticultura; frutticultura; enologia; orticultura; anticrittogamici e insetticidi; alimentazione del bestiame; meccanica agraria; economia rurale; contabilità agraria; topografia; costruzioni rurali; elementi di diritto agrario; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'anzidetto art. 3,

saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 16.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 86. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Padova-Brusegana

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
	Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo A. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	2
3. Istruttori e assistenti .	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	1
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicato	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
	Personale incaricato	
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 110 ore settimanali)		11
7. Istruttori e assistenti		4
8. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		4

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico, saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 740.

Istituzione in Castelfranco Emilia di un istituto professionale per l'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Castelfranco Emilia, una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per la *fruttiviticultura* e l'enologia, con sezione per:
   fruttiviticultore;
   frutticultore;
   cantiniere.
2. Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio, con sezione per:
   zootecnico casaro.
3. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
   economo aziendale.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; fruttiviticultura; frutticultura; enologia; patologia vegetale; entomologia agraria; zootecnia; zoognostica; caseificio; economia rurale; contabilità agraria; meccanica agraria; topografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 18.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 84. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Castelfranco Emilia

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
	Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A.* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo A. Gruppo *A.* Gradi dal 10° al 6°	4
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B.* Gradi dall'11° all'8°	2
4. Segretario economo	Gruppo *B.* Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicato	Gruppo *C.* Gradi dal 13° al 12°	1
	Personale incaricato	
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 160 ore settimanali)		10
7. Istruttori e assistenti		4
8. Applicati		1
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		4

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico, saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 741.

Determinazione della spesa di gestione dei Servizi antincendi per l'anno 1953 a carico dei Comuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338, recante norme per la gestione finanziaria dei Servizi antincendi;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e con quello per il bilancio ed a interim per il tesoro;

Decreta:

La spesa di gestione dei Servizi antincendi per l'anno 1953 a carico dei Comuni, è determinata nella misura complessiva di L. 5.355.219.967.

La quota di tale spesa per ciascun Corpo dei vigili del fuoco, è determinata nelle misure indicate nella tabella annessa, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

FANFANI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 74. — PALLA

Riparto della spesa di gestione dei Corpi

Num. del Corpo	PROVINCIA	Quota contributi Lire
1	Roma	467.850.198
2	Alessandria	46.046.502
3	Ancona	43.705.302
4	Aosta	12.321.540
5	L'Aquila	26.063.700
6	Arezzo	36.235.464
7	Ascoli	22.647.852
8	Asti	20.777.400
9	Avellino	21.697.036
10	Bari	154.441.254
11	Belluno	23.479.686
12	Benevento	20.013.036
13	Bergamo	48.412.152
14	Bologna	121.661.946
15	Bolzano	36.112.044
16	Brescia	71.666.304
17	Brindisi	22.978.560
18	Cagliari	66.525.834
19	Caltanissetta	34.710.338
20	Campobasso	19.648.170
22	Catania	107 748.524
23	Catanzaro	42.927.506
24	Chieti	23.843.592

Num. del Corpo	PROVINCIA	Quota contributi Lire
25	Como	49.015.794
26	Cosenza	36.883.252
27	Cremona	33.195.024
28	Cuneo	51.181.566
29	Enna	18.299.892
30	Ferrara	53.689.332
31	Firènze	141.186.432
32	Foggia	65.980.362
33	Forlì	67.398.714
34	Udine	60.707.508
35	Frosinone	18.587.284
36	Genova	188.812.674
37	Gorizia	18.636.360
38	Grosseto	15.144.948
39	Imperia	16.493.736
40	Taranto	54.272.286
42	La Spezia	31.895.322
43	Lecce	35.037.176
44	Latina	16.632.630
45	Livorno	45.681.502
46	Lucca	41.433.140
47	Macerata	19.386.744
48	Mantova	29.977.488
49	Massa Carrara	31.939.060
50	Matera	13.155.744
51	Messina	72.501.194
52	Milano	422.603.886
53	Modena	53.653.074
54	Napoli	349.665.612
55	Novara	45.358.500
56	Nuoro	10.839.410
57	Padova	66.385.008
58	Palermo	148.407.116
59	Parma	42.837.864
60	Pavia	47.645.028
61	Perugia	67.187.970
62	Pesaro	30.869.874
63	Pescara	22.200.078
64	Piacenza	25.912.946
65	Pisa	34.299.556
66	Pistoia	28.217.436
67	Potenza	21.121.072
68	Ragusa	28.449.885
69	Ravenna	45.519.810
70	Reggio Calabria	59.656.866
71	Reggio Emilia	37.664.616
72	Rieti	12.297.996
73	Agrigento	29.771.896
74	Rovigo	24.887.958
75	Salerno	45.907.848
76	Sassari	28.421.952
77	Savona	27.175.872
78	Siena	26.274.462
79	Siracusa	35.630.058
80	Sondrio	14.574.852
81	Teramo	17.941.848
82	Terni	28.702.044
83	Torino	248.674.128
84	Trapani	59.607.592
85	Trento	32.998.182
86	Treviso	42.636.354
88	Varese	46.331.532
89	Venezia	120.738.144
90	Vercelli	34.753.764
91	Verona	66.197.088
92	Vicenza	50.951.880
93	Viterbo	18.169.764
95	Caserta	35.440.045
	TOTALE . .	5.355.219.967

Visto, *il Ministro per l'interno*
FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1953.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 marzo 1920, n. 7528, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Trapani;

Visto il regio decreto 30 novembre 1933, n. 6176, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo concernente l'iscrizione tra le acque pubbliche di n. 6 pozzi e sorgenti non compresi nei precedenti elenchi delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto il parere espresso dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Palermo con nota 10 giugno 1953, n. 27571;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Trapani è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° ottobre 1953

Il Ministro: MERLIN

Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trapani

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
162	Pozzo Valenza n. 1 e n. 2	—	Pantelleria	Tutta l'ampiezza del bacino imbrifero
163	Pozzo di Petrosino	—	Marsala	Id.
164	Pozzo di Amabilina n. 1 e n. 2	—	Id.	Id.
165	Sorgente Tre Fontane	—	Campobello di Mazara	Id.
166	Sorgente Gesso	—	Salemi	Id.
167	Gruppo Montelongo	—	Alcamo	Id.
168	Sorgente Iracò	—	San Vito Lo Capo	Id.

Visto, *il Ministro*: MERLIN

(4829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1953, registro n. 45, foglio n. 346, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'avventizio di 2ª categoria sig. Spezi Sanzio avverso il provvedimento 30 dicembre 1949, n. 62/15816/682, con il quale il Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio 2° comunicava all'interessato il suo licenziamento dal servizio a decorrere dal 1° dicembre 1949, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

(4891)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

223° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 9 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1953, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 36, con il quale la concessione di zolfo e terre refrattarie nella località « Il Molino » dei comuni di Latera, Valentano e Gradoli, provincia di Viterbo, di cui è titolare la « Montecatini » Società generale per l'Industria mineraria e chimica, con sede in Milano, è ampliata da Ha 400,06,00 ad Ha 1422,42,80 (ettari millequattrocentoventidue, are quarantadue, centiare ottanta), e la concessione stessa è estesa alla coltivazione dei solfuri di ferro.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1953, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 35, con il quale la concessione temporanea della miniera di caolino nella località « Riolo » dei comuni di Recoaro e Torrebelvicino, provincia di Vicenza, è trasferita ed intestata alla Società per azioni Caolino Panciera, con sede in Schio, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 11 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1953, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 32, con il quale al cav. Zippitelli Michele, residente in Bari, è rinnovata, per un periodo di anni dieci, a decorrere dal 18 settembre 1951, la concessione di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti nella località « Destra del Gentile », del comune di Montegiordano, provincia di Cosenza.

Decreto Ministeriale 25 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1953, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 128, con il quale le concessioni delle miniere di ferro denominate « Sopracroce », « Stentada » e « Ortasolo », site in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, trasferite ed intestate alla Società per azioni Acciaierie e Ferriere lombarde Falck, con sede in Milano, con decreti Ministeriali 9 febbraio 1938, 22 dicembre 1946, 18 febbraio 1953, sono raggruppate ed ampliate in modo da costituire, con l'inclusione di limitrofi terreni liberi da vincoli minerari, un'unica concessione per minerali di ferro denominata « Sopracroce Fondi », avente la durata di anni cinquanta, e un'estensione di Ha 115,52 (ettari centoquindici ed are cinquantadue).

(4892)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Verona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3702/7234 in data 9 ottobre 1953, l'ing. Giulio Bisoffi viene confermato nell'incarico di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Verona.

(4933)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia fra ferrovieri in Pistoia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1953, la Società cooperativa edilizia fra ferrovieri, con sede in Pistoia, costituita con atto in data 13 aprile 1922 per notaio Giuseppe Paperini, di Pistoia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4926)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 ottobre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	633,25
» Firenze	624,80	633 —
» Genova	624,90	634 —
» Milano	624,87	633,25
» Napoli	624,90	633,50
» Palermo	624,90	633,40
» Roma	624,85	633,50
» Torino	624,93	633 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	632 —

Media dei titoli del 13 ottobre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,25
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 3 % lordo	71,80
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	80,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,50
Id. 5 % 1936	90,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,50

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,86
1 dollaro canadese	» 633,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,57	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Siena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Siena in data 20 luglio 1953, n. 19038, con cui è stato indetto il concorso interno al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Siena;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Siena, è costituita come appresso:

Presidente:
Vegni dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Tizzano prof. Antonio, docente d'igiene;
Bellucci prof. Italo, docente in chimica generale;
Casati dott. Ezio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di Firenze;
Anselmi prof. Scipione, dell'Istituto superiore di sanità.

Segretario:
Pagano dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4841)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ferrara in data 20 gennaio 1953, n. 23701, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:
Sandrelli dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Caporali dott. Mario, ispettore generale medico;
Rietti prof. Fernando, docente in clinica e patologia medica;
Parenti prof. Marcello, docente in clinica e patologia chirurgica;
Frabetti dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:
Aulino dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4863)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 1° febbraio 1953, n. 28230, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata, è costituita come appresso:

Presidente:
Barbagallo dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Pezzella dott. Gaetano, medico provinciale;
Marchini dott. Franco, primario ostetrico;
Brengola dott. Giuseppe, specialista in ostetricia e ginecologia;
Pieroni Gianna, ostetrica condotta.

Segretario:
Meloni dott. Franco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4864)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 11 maggio 1953, n. 13500, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:

Boglich dott. Gioacchino, vice prefetto.

Componenti:

Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;

Moscatelli prof. Amedeo, primario ostetrico ospedale civile di Treviso;

Opocher prof. Enrico, specialista in ostetricia e ginecologia;

Galvan Caterina, ostetrica condotta.

Segretario:

Neri dott. Agatino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4865)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 11 maggio 1953, n. 13500, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:

Boglich dott. Gioacchino, vice prefetto.

Componenti:

Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;

Muller dott. Paolo, primario chirurgo presso l'ospedale civile di Castelfranco Veneto;

Franzolin dott. Cesare, primario medico presso l'ospedale civile di Castelfranco Veneto;

Mazzolenis dott. Ugo, medico condotto.

Segretario

Neri dott. Agatino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4866)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo B) del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo successivo (registro n. 75 Presidenza, foglio n. 125), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo *B*) del Commissariato per il turismo;

Visto l'art. 10 del decreto sopra citato;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo *B*) del Commissariato per il turismo, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1953, è costituita come segue:

Presidente:

Micali dott. Mario, prefetto della Repubblica, direttore generale per il turismo.

Membri:

Delli Priscoli dott. Tommaso, capo divisione (gruppo *A*, grado 6°), capo del personale del Commissariato per il turismo;

Massimo avv. Ugo, referendario della Corte dei conti;

Del Porto dott. Oreste, ispettore generale del Commissariato per il turismo (gruppo *A*, grado 5°);

Caligiuri prof. Carmelo, direttore della Scuola tecnica commerciale « Cantore » di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Ettore Balsamo, primo segretario (gruppo *A*, grado 9°).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1953
Registro n. 82 *Presidenza, foglio n.* 316

(4917)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1953-54

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, e la legge 27 ottobre 1951, n. 1342, relativi alla Scuola archeologica di Atene;

Vista l'unita proposta del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1953-54.

1) un concorso a due posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a un posto di alunno aggregato per la architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 405.000, a quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di L. 270.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Essi avranno alloggio gratuito.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti U. C. S.), non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni trentacinque;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o Istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizioni di legge sul bollo, e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto,

7) titoli scientifici, didattici, amministrativi, ecc.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto. I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su un argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche; e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta o quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato per la architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Qualora la borsa di aggregato per l'architettura non fosse attribuita, essa sarà aggiunta alle due borse da assegnarsi agli alunni per l'archeologia e le antichità greche e romane.

Art. 6.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1953

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1953
Registro n. 40, *foglio n.* 73

(4918)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a undici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni del ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 2, riguardante varianti ai ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1303, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Considerato che un terzo dei posti disponibili, alla data del 1° maggio 1948, deve essere conferito mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Che alla data del 1° maggio 1948 i posti disponibili nel ruolo tecnico del gruppo *B* del Corpo delle miniere, erano trentaquattro e che in conseguenza undici posti sono riservati al personale statale di cui sopra;

Vista la nota n. 44500/12166 in data 15 gennaio 1953 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire, fra l'altro, un concorso per esami a undici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nelle premesse citato.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di perito tecnico industriale ad indirizzo minerario o meccanico elettricista o radiotecnico, o costruttore aeronautico, o edile, o il diploma di perito minerario, od il diploma di geometra, conseguiti presso gli istituti tecnici governativi.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali Divisione

personale miniere), via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *B* nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda di ammissione il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Tale libretto dovrà essere esibito nelle prove di esame, per la identificazione di ciascun candidato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia, i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2, primo comma.

Qualora gli Istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei redativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante le votazioni stesse.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Magadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

3. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo;

per gli ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello « stato di servizio », (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenente a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di « esito di leva »;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato d'iscrizione nelle liste di leva.

I certificati d'iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

4. Copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta

un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati sottoposti, o meno, a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

5. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite, dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle precitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100);

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati ammessi alla prova orale possono produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di perito aggiunto in prova nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Topografia e disegno topografico:

planimetria, altimetria, celerimensura; misura di superficie; tracciamento di strade e di canali; spianamento di terreno. Rappresentazione grafica dei problemi topografici.

2) Meccanica:

a) statica resistenza dei materiali, applicazione al calcolo di elementi di costruzione (muri, travi, solai); strutture in ferro ed in cemento armato;

b) dinamica moto, caduta dei gravi, organi principali delle macchine, lavoro, rendimento;

c) idraulica pressione su paratoie, pressa idraulica, leggi dell'afflusso dell'acqua, moto dell'acqua nei canali e nelle condotte; perdite di carico.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti

Chimica industriale: combustione, laterizi, calce, pozzolana, gesso, cemento, materiali refrattari, esplosivi.

Mineralogia principali caratteri dei minerali più comuni e loro riconoscimento.

Nozioni di legislazione mineraria.

Nozioni di statistica.

Nozioni di diritto amministrativo.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso se intenda sostenere la prova facoltativa scritta e orale di arte mineraria secondo il seguente programma:

Arte mineraria: ricerche minerarie scavo e armamento di gallerie e pozzi trasporti interni ed esterni perforazione meccanica coltivazioni a cielo aperto e in sotterraneo prevenzioni infortuni.

Il concorrente dovrà inoltre specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce e se intenda sostenere l'esame facoltativo scritto e orale, nelle lingue francese o inglese o tedesca.

La prova scritta delle lingue francese o inglese o tedesca consisterà in una traduzione dalla lingua italiana senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui il concorrente dovrà dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal direttore generale delle Miniere, presidente;

b) da un ispettore generale o da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

d) da tre professori di scuola secondaria superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Per ciascuna prova obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, allegare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento, della somma dei voti di cui al comma precedente.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di periti *aggiunti in prova nel ruolo tecnico di gruppo B dei servizi* minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a periti aggiunti, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a perito aggiunto in prova, sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio presso i distretti minerari della Repubblica.

I vincitori del concorso, che non siano in possesso del diploma di perito tecnico industriale ed indirizzo minerario o del diploma di perito minerario, saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle materie minerarie, della durata di un anno, presso uno dei seguenti Istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario di: Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima.

Al termine del corso predetto, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1953

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 220

(4901)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 21860 del 9 luglio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 21861 del 9 luglio 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia dell'ostetrica Stefani Laura si è resa vacante la condotta ostetrica di Cessapalombo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Ficcardi Vera è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Cessapalombo in sostituzione dell'ostetrica Stefani Laura, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 5 ottobre 1953

Il prefetto: CARELLI

(4936)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 luglio 1953, numeri 29318 e 29319, coi quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Neive, Castelletto Stura e Mombasiglio sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

Osella Antonia: condotta comunale di Neive;

Viglianco Rita: condotta consorziale di Castelletto Stura-Montanera;

Allois Eugenia: condotta consorziale di Mombasiglio Scagnello.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 5 ottobre 1953

Il prefetto: JOANNIN

(4935)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.